

Studio Legale Operamolla
via Tasselgardo, 7 – tel.0883/480392- Trani
via Dante, 201 - Bari

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Sezione Terza bis Ricorso R.G. n.6517/2019

MEMORIA CON MOTIVI AGGIUNTI al ricorso R.G. n.6517/2019

per la professoressa **BUFANO Daniela**, nata a Bari il 29.6.1976, C.F.: BFNDNL76H69A662W, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente per procura in calce al ricorso notificato il 24.5.2019 dall'avv. Nicola Grosso, PEC: nicola.grosso@pec.ordineavvocatitrani.it C.F.: GRS NCL 71R07 A285M, e dall'avv. Vincenzo Operamolla, PEC: vincenzo.operamolla@pec.ordineavvocatitrani.it, C.F.: PRM VCN 68R17 A662W, ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata vincenzo.operamolla@pec.ordineavvocatitrani.it, in conformità a quanto disposto dalla recente giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 10143/2012), fax per comunicazioni: 0883/489928,

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

e nei confronti

della professoressa **Maria Rosaria De Simone**, nata a [REDACTED]

[REDACTED], ivi residente alla [REDACTED]

[REDACTED] ammessa alla prova orale, (controinteressata),

per l'annullamento:

s) decreto dipartimentale m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R .0000089.4-2-2019 e relativo allegato A della commissione e sottocommissioni del corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici che costituisce parte integrante (**All. n.28**);

t) decreto dipartimentale m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R .0000580.19-4-2019 e relativo elenco allegato A della commissione e sottocommissioni del corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici che costituisce parte integrante (**All. n.29**).

u) 18) del calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche ed integrazioni (**All. n.30**);

v) dell'art. 15, commi 8 e 9, D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità (**All. n.3 ricorso principale**);

z) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato (**All. n.31**);

z1) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici con allegata graduatoria e avviso prot.n. 35372 dell'1 agosto 2019 (**All. n.32**);

z2) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici con allegato e graduatoria per accesso civico (**All. n.33**);

z3) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019 (**All. n.34**);

z4) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio(**All. n.35**);

z5) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza(**All. n.36**) ;

z6) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;

z7) di ogni altro atto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;

z8) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

Fatto

La professoressa Daniela Bufano ha partecipato al concorso per Dirigenti scolastici bandito dal MIUR il 23.11.2018.

La ricorrente ha superato la fase preselettiva del concorso ed ha sostenuto la prova scritta il 18.10.2018 ma non è stata ammessa alla prova orale poiché ha riportato il punteggio di 62,50/100 inferiore a 70/100 previsto come minimo.

Con ricorso del 24.5.2019 iscritto al n.6517/2019 ha impugnato i provvedimenti di seguito elencati e ne ha chiesto la sospensione con la concessione di misure cautelari e con la condanna del MIUR di ammettere la ricorrente allo svolgimento delle successive fasi del concorso o di ordinare al Ministero la convocazione e l'espletamento delle prove successive.

In particolare la ricorrente con il ricorso principale ha impugnato:

a) il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0000395 del 27-03-2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli ammessi nella parte in cui è stata esclusa la ricorrente (**All.n.1**);

b) il Bando di Concorso indetto dal MIUR con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.90 del 24.11.2017 (**All.n.2**), avente ad oggetto il Corso- Concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche nazionale, ed in particolare:

- art.6, comma 8, “prova preselettiva” nella parte in cui prevede che sulle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'art.8, n.8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile;

- art.8, comma 2, “prova scritta” nella parte in cui prevede che la prova

scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR;

- art.8, comma 4, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti di lingua straniera;

- art.8, comma 5, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d’esame di cui all’art.10, comma 2 del decreto ministeriale;

- art.8, comma 8, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che a ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

- art.8, comma 9, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che i quadri di riferimento di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta;

- art.8, comma 12, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne

viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti;

c) il Decreto del MIUR 3 agosto 2017, n. 138 (**All.n.3**) avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare:

- l'art.10, comma 2, nella parte in cui si stabilisce: “i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:

a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare

riferimento alla realtà del personale scolastico;

f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;

h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”;

- sempre l’art.10, comma 4, nella parte in cui prevede che: “Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo”;

- l’art.12 comma 2, nella parte in cui prevede che “a ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta é dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”;

- l’art.13 comma 1 lettera C, nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico- scientifico per la redazione: c) dei

quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17

d) la nota del MIUR m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0011180. del 22-03-2019 di abbinamento dei candidati alle commissioni esaminatrici (**All.n.4**);

e) la nota del MIUR pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 14.09.2018 (**All. n.5**) con cui si comunica: *“la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00”*

f) l'avviso di rinvio della prova scritta per i candidati della regione Sardegna, pubblicato sul sito istituzionale del MIUR il 17.10.2018 relativo prova scritta regione Sardegna. Corso – concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali con il quale si comunicava che a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17/10/2018, il giorno e l'ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018 (**All. n.6**), e quindi, dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.89 del 9.11.2018 (**All. n.7**) in cui si comunica che *“la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni*

scolastiche statali si svolgerà, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018, alle ore 10,00”;

g) il decreto direttoriale m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020023. del 26-11-2018 con il quale “*si pubblica l’elenco delle sedi di esame - con la rispettiva ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico - presso le quali si terrà la prova scritta, secondo il calendario reso noto con l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 09.11.2018*” (**All. n.8**);

h) l’avviso Miur del 6.12.2018 e del decreto del Direttore Generale del MIUR 1178 dell’11.12.2018 con il quale è stata fissata la data del 13.12.2018 per l’espletamento delle prove scritte da parte di candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari (**All. n.9**);

i) il verbale n.12 del 6.3.2019 di continuazione delle operazioni correzione e valutazione delle prove scritte della sottocommissione n.19 costituita con decreto direttoriale n.2080 del 31.12.2018 relativamente alla parte dell’elaborato codice 4813 (**All. n.10**) e della scheda di valutazione codice elaborato 4813 (**All. n.11**) nonché del verbale delle operazioni di scioglimento dell’anonimato redatto dal nucleo Carabinieri del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca il 26.3.2019, aperto e chiuso alle ore 12,35 (**All. n.12**);

l) il verbale n.3 del 25.1.2019 con i relativi allegati della commissione del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici di approvazione della griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta (**All. n.14**);

m) gli avvisi del 17.10.2018 (**All. n.1454**) e del 12.12.2018 (**All. n.16**)
contenti i quadri di riferimento di cui all'art.8 comma 9 del bando (**All. n.2**)
e di cui all'art.13 comma 1 lettera c del decreto MIUR del 3.8.2017 n.138
(**All. n.3**);

n) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura
concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni alle prove orali
dei candidati risultati idonei e ammessi e /o formazione delle graduatorie.

Rigettata l'istanza cautelare inaudita altera parte è stata fissata udienza in
camera di consiglio per il giorno 16.7.2019.

Nelle more il Tar Lazio - Roma Sez. 3B, con la sentenza n.6233/19 del 2
luglio 2019 ha accolto il ricorso di un'altra candidata non ammessa agli
orali, la Prof.ssa Maria Petrilli, ed ha annullato in toto la procedura
concorsuale e il Decreto di approvazione dell'elenco degli ammessi alla
prova orale stante l'incompatibilità di alcuni commissari che avevano
partecipato alla seduta plenaria della Commissione del 25.01.2019, come
risulta dal verbale n.3, presenza che ha quindi inficiato e reso illegittimi tutti
gli atti successivi della procedura concorsuale. In base a tale sentenza il
MIUR avrebbe dovuto ripetere la prova scritta o l'intera procedura
concorsuale.

Il 10.7.2019 la professoressa Bufano ha notificato motivi aggiunti per
l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee:

o) del verbale n.3 del 25.1.2019 della commissione nominata con decreto
dipartimentale m_pi .AOODPIT .REGISTRO DECRETI
DIPARTIMENTALI .R. 0001105.19-07-2018 e relativi allegati anche non

conosciuti (**All.24**);

p) del decreto dipartimentale m_pi .AODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105.19-07-2018 (**All.25**);

q) del decreto dipartimentale m_pi .AODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 002080.31-12-2018 e relativi allegati (**All.26**);

r) dell'Avviso MIUR.AODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U) .0002757.16-01-2018 (**All.27**).

A seguito dell'impugnazione della sentenza 6233/2019 e dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3512 del 2019 che ha sospeso tale sentenza, nella camera di consiglio del 16.7.2019 il Tar Lazio ha rinviato alla camera di consiglio del 1° agosto 2019 per l'esame dell'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti.

Con atto depositato il 22.7.2019 la ricorrente ha rinunciato alla discussione dell'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti.

Nel frattempo il Ministero ha dato seguito alla procedura concorsuale fissando il calendario della prova orale e la successiva graduatoria per merito e titoli, la proclamazione dei vincitori e l'immissione in servizio di parte di essi.

In relazione ai motivi aggiunti del 10.7.2019 si integrano e precisano i vizi dei provvedimenti innanzi elencati sub lettere s) e t) per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI –

Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del

d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.

Con il decreto dipartimentale n.89 del 4.2.2019 è stata modificata la commissione esaminatrice (già nominata con decreto dipartimentale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, All.26), a seguito delle dimissioni per incompatibilità del dott. Domenico Martino componente della Sottocommissione n.35 Veneto che verteva in stato di incompatibilità come accertato nel febbraio 2019 dallo stesso MIUR con la seguente motivazione: *“PRESO ATTO della sussistenza di condizioni personali ostative all’incarico per il dott. Domenico Martino, componente della sottocommissione n. 35 – Veneto”* (Si veda copia decreto allegato n.28).

Inoltre il Commissario Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria si è dimesso, sempre dopo il 25 gennaio 2019, perché c’era una cugina diretta fra i candidati, ed è stato sostituito sempre con lo stesso Decreto (allegato n.28).

Tale circostanza è stata “confessata” dal diretto interessato in una dichiarazione resa al giornale l'Espresso che si esibisce in copia (**All. n.28 bis**). Pertanto è evidente che tali condizioni personali ostative erano già preesistenti al momento della nomina e quindi, sia il Dott. Martino che il Prof. Spadafora erano incompatibili anche durante la riunione plenaria del 25 gennaio 2019.

La partecipazione di tali commissari che versavano in condizione di incompatibilità alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019, in cui l'organo tecnico si era riunito in composizione allargata, ovvero anche con la partecipazione dei componenti delle sottocommissioni per la definizione dei criteri di valutazione utilizzati per la correzione delle prove e per l'attribuzione dei punteggi, determina la caducazione degli effetti giuridici dell'adozione dei criteri, deliberati nella predetta seduta plenaria a causa della illegittimità della nomina della Commissione e dei componenti delle sottocommissioni che versavano in condizione di incompatibilità.

Ma ulteriori incompatibilità ed illegittimità emergono con il decreto dipartimentale n.580 del 19.4.2019 (**All. n.29**) con il quale sono stati nominati i componenti aggregati delle commissioni esaminatrici.

Esaminando il decreto e l'allegato a), che ne costituisce parte integrante, emerge che vengono nominati due Commissari, Irene Caramelli sottocommissione n.34, e Federico Beghini sottocommissione n. 37, che hanno addirittura partecipato come candidati allo stesso concorso e non hanno superato la prova preselettiva.

E' oltremodo evidente l'illegittimità di tale nomina per conflitto di interesse in capo ai due commissari, partecipanti al concorso nella fase preselettiva e

non ammessi neanche alla prova scritta che poi si trovano addirittura in Commissione ad esaminare i candidati promossi.

Non si comprende come possano due candidati che non hanno superato la fase preselettiva, avere le competenze per esaminare gli altri candidati.

Tale circostanza emerge chiaramente esaminando il decreto di nomina n.580 del 19.4.2019 in cui vengono nominati i componenti aggregati delle commissioni esaminatrici con l'allegato a che ne costituisce parte integrante (All. n.29) e la ripartizione dei candidati per aule sia per la regione Veneto (All. n.29 bis) che per la regione Toscana (All. n.29 ter) in cui figurano i nomi dei due predetti candidati poi diventati componenti aggregati delle commissioni esaminatrici.

*** *** *** *** *** ***

Inoltre con il presente atto si integrano e precisano i vizi dei provvedimenti innanzi elencati dalle lettere da u) a z8) e si impugnano per l'annullamento le graduatorie e tutti i provvedimenti successivi in particolare quelli elencati da z1 a z8 per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

In ordine all'art. 15, commi 8 e 9, del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità (all.to 3 al ricorso principale).

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.9 DEL D.P.R.487/1994; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' DELLA COMMISSIONE; ECCESSO DI POTERE, MANIFESTA INGIUSTIZIA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

L'art.9 comma 3 del DPR 487/1994 al comma 3 stabilisce che “le

commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500”.

In violazione della previsione normativa il D.M. 3 agosto 2017 n. 138 all'art. 15, comma 8 e 9, ha previsto la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità, sia per la correzione degli elaborati scritti che per l'espletamento delle prove orali dove il numero degli ammessi era di gran lunga inferiore a quello degli ammessi alle prove scritte e quindi con frazioni di candidati di gran lunga inferiori alle 250 unità.

La nomina di numerose sottocommissioni, trentasette per la precisione, sia per la correzione delle prove scritte che per lo svolgimento delle prove orali, in violazione delle specifiche prescrizioni contenute nella citata disposizione normativa, ha determinato una enorme disparità di trattamento tra i diversi candidati .

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE, I MOTIVI AGGIUNTI DEL 10.7.2019 NONCHÈ ILLEGITTIMITÀ PER GLI STESSI MOTIVI GIÀ PROPOSTI CON IL RICORSO PRINCIPALE E CON I MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IL 10.7.2019 CHE QUI DEVONO INTENDERSI RICHIAMATI-

I provvedimenti elencati nelle lettere u) e z) sino a z8) sono atti successivi e

conseguenziali al provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti notificati il 10.7.2019, e devono ritenersi nulli per illegittimità derivata per tutti gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti notificati il 10.7.2019, che qui devono intendersi integralmente richiamati.

In presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, la prima soltanto delle quali comporta travolgimento dell'atto consequenziale, indipendentemente dalla relativa impugnazione: tale situazione si verifica normalmente quando l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 25.11.2010, n. 8243; Cons. St., sez. VI, 23.12.2008, n. 6520).

Pertanto secondo il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, atto a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purché connessi all'oggetto del giudizio, deve ritenersi consentito che – nel processo unitario in corso – ogni atto autonomamente lesivo venga contestato per i vizi attinenti alla fase cui lo stesso si riferisce, mentre avverso gli atti conseguenti – ove censurabili solo per l'effetto viziante, riconducibile ad illegittimità di atti presupposti – può ben essere prospettato il solo vizio ad essi direttamente riconducibile, ovvero quello di illegittimità derivata, senza che sia necessaria una pedissequa riproposizione delle argomentazioni e

delle doglianze proposte con il ricorso principale e con gli atti successivi, già conosciuti dalle parti (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27/4/2011 n. 2482).

Per tali motivi la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, voglia accogliere il ricorso principale con i motivi aggiunti notificati il 10.7.2019 e con i motivi aggiunti di cui al presente atto e:

- 1) annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe e quelli indicati nei motivi aggiunti, nonché tutti i provvedimenti consequenziali con l'ordine di ammettere la ricorrente allo svolgimento delle successive fasi del concorso, senza pregiudizio alcuno;
- 2) in subordine, sempre in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, annullare l'intera procedura concorsuale per tutti i motivi dedotti;
- 3) provvedere sulle spese come per legge.

Documenti come da indice.

Trani, 29 ottobre 2019

avv. Nicola Grosso

avv. Vincenzo Operamolla

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE: l'avv. Vincenzo Operamolla, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani in data 17.2.99, ai sensi della legge 53/94 ha notificato il presente motivo aggiunto al ricorso R.G. n.6517/2019 al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12**, mediante spedizione di copia conforme dall'Ufficio Postale di Trani.

Data del Timbro Postale.

avv. Vincenzo Operamolla

altra copia conforme ha notificato **alla professoressa Maria Rosaria De Simone, residente in** [REDACTED], mediante spedizione dall'Ufficio Postale di Trani.

Data del Timbro Postale.

avv. Vincenzo Operamolla

altra copia conforme ha notificato al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, nella sua sede in Roma al viale Trastevere n.76/a**, mediante spedizione di copia conforme dall'Ufficio Postale di Trani.

Data del Timbro Postale.

avv. Vincenzo Operamolla